



# mutuo +3

ASSICURAZIONI MUTUO +3

## condizioni di assicurazione



**ANTONVENETA**  
ASSICURAZIONI

GRUPPI: ALLIANZ - BANCA ANTONVENETA

# MUTUO +3

*Classic*  
*Silver*  
*Gold*

## Indice

---

Definizioni generali di polizza	3
Norme che regolano l'assicurazione in generale	4
Norme specifiche di assicurazione	7
Mutuo +3 Classic	9
Mutuo +3 Silver	12
Mutuo +3 Gold	22
Norme comuni a tutte le formule	24
Norme di legge	29

# Definizioni generali di polizza

---

**Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

**Assicurazione:** il contratto di assicurazione;

**Contraente:** il soggetto che stipula l'assicurazione;

**Franchigia:** l'importo fisso che, per ogni sinistro, rimane a carico dell'Assicurato;

**Impresa:** l'Antonveneta Assicurazioni SpA;

**Indennizzo/risarcimento:** la somma dovuta dall'Impresa, a termini di polizza, in caso di sinistro;

**Massimo risarcimento annuo:** il massimo risarcimento, per uno o più sinistri, che si verificano nel corso di una medesima annualità;

**Parti:** il Contraente e l'Impresa;

**Polizza:** il documento contrattuale, sottoscritto da ambo le Parti, che prova l'assicurazione;

**Premio:** la somma dovuta dal Contraente all'Impresa;

**Primo rischio assoluto:** la forma di assicurazione per cui il danno viene risarcito fino alla concorrenza dell'importo assicurato, senza applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del C.C.;

**Rischio:** la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;

**Scoperto:** l'importo, espresso in misura percentuale sull'ammontare dell'indennizzo/risarcimento, con eventuale importo minimo e/o massimo, che, per ogni sinistro, rimane a carico dell'Assicurato;

**Sinistro:** il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

**Valore intero:** la forma di assicurazione che copre l'intero valore degli enti assicurati, con applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del C.C.

# Norme che regolano l'assicurazione in generale

---

## Art. 1

### Dichiarazioni del Contraente e/o Assicurato

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile, salvo quanto previsto al successivo art. 34.

## Art. 2

### Altre assicurazioni

L'Assicurato è tenuto a comunicare per iscritto all'Impresa la stipula di altre polizze per il medesimo rischio.

In caso di sinistro, l'Assicurato è tenuto a darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

## Art. 3

### Proroga dell'assicurazione

In mancanza di disdetta, spedita mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza pluriennale della polizza, l'assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente.

## Art. 4

### Procedimento arbitrale

Ferma restando la facoltà di ricorso al giudice ordinario competente, le controversie che dovessero sorgere tra le Parti potranno essere decise – previo accordo scritto tra le Parti stesse – a mezzo di arbitrato rituale o irrituale.

Ciascuna delle Parti nominerà il proprio arbitro e gli arbitri così nominati, d'accordo tra loro, nomineranno il terzo. In difetto di accordo, la nomina del terzo arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova il domicilio dell'Assicurato o del Contraente.

Salvo diversa pattuizione, l'arbitrato avrà luogo nella città sede di Tribunale più vicina alla residenza dell'Assicurato.

Ciascuna delle Parti si accollerà gli oneri e le spese del proprio arbitro e metà di quelle del terzo, salvo che le stesse non abbiano previsto una diversa regolazione.

In caso di arbitro unico, ove le Parti non abbiano diversamente concordato, gli oneri e le spese dell'arbitrato saranno pariteticamente suddivise.

## Pagamento del premio

Il pagamento del premio dovrà essere effettuato, con mandato di pagamento sul conto corrente, presso la filiale della banca dove è stata stipulata la polizza.

## Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- causati da atti di guerra, anche civile, occupazione militare, insurrezione e simili eventi;
- conseguenti all'impiego di energia nucleare, ivi compresa la contaminazione da radioattività;
- causati da qualsivoglia movimento del terreno, eruzioni vulcaniche, frane, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, valanghe, slavine;
- all'ambiente nonché quelli conseguenti all'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;
- avvenuti in occasione di requisizioni e/o occupazione per ordine dell'autorità;
- di qualsiasi natura e comunque occasionati, direttamente od indirettamente derivanti, seppure in parte, dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente, in qualunque forma o misura, l'asbesto stesso.

## Delimitazione territoriale

L'assicurazione è prestata limitatamente ai danni che si verificano nel territorio della Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino, nonché per quelli verificatisi in tutto il mondo, qualora dipendono da responsabilità civile extracontrattuale dell'Assicurato, in relazione a fatti verificatisi nell'ambito della vita privata.

Relativamente alle garanzie previste nell'assicurazione Responsabilità Civile della Famiglia (se ed in quanto operante) l'assicurazione vale:

- per le controversie derivanti da violazioni di norme o inadempimenti verificatisi nella Repubblica Italiana, Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino e che, in caso di giudizio, sono trattate davanti all'autorità Giudiziaria degli stessi Paesi;
- per le controversie concernenti la responsabilità di natura extracontrattuale e/o penale determinate da fatti verificatisi nei Paesi della U.E., in Svizzera, nonché nei territori asiatici dei Paesi già facenti parte dell'URSS.

## Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni, ed i diritti nascenti dalla presente polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dall'Impresa.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni, così effettuati, sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

**Art. 9****Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Relativamente ai rischi agricoli, per la determinazione dell'aliquota d'imposta da corrispondere sui premi di assicurazione, l'Assicurato dichiara che l'attività da Lui svolta è a carattere agricolo nei limiti degli artt. 22 e 28 del D.P.R. n. 597 del 1973 e, in particolare, che gli immobili esistenti sul fondo agricolo oggetto dell'attività sono utilizzati nei limiti dell'art. 39 dello stesso D.P.R. n. 597.

**Art. 10****Diritto di recesso**

Dopo la denuncia di ogni sinistro successivo al secondo, effettuata a termini di polizza, nell'ambito dell'intera durata del contratto, è facoltà di entrambe le Parti recedere dal contratto stesso, dandone preavviso all'altra Parte, mediante lettera raccomandata.

Tale facoltà può essere esercitata sino al sessantesimo giorno successivo al pagamento od al rifiuto dell'indennizzo stesso.

Il recesso esercitato dal Contraente ha effetto dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell'Impresa.

Il recesso esercitato dall'Impresa ha effetto dopo trenta giorni da quello di ricevimento della comunicazione da parte del Contraente.

In ogni caso, qualora venga esercitata la facoltà di recesso, il Contraente avrà diritto al rimborso del premio pagato, escluse le imposte, per la parte relativa al periodo di rischio non corso.

Il pagamento o la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro, nonché qualunque altro atto delle Parti, non potranno essere interpretati come rinuncia, delle Parti stesse, ad avvalersi della facoltà di recesso.

**Art. 11****Foro competente**

Foro competente è l'autorità giudiziaria del luogo di residenza o domicilio del Contraente o, se persona diversa, dell'Assicurato.

**Art. 12****Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si applicano le vigenti norme di legge.

# Norme specifiche di assicurazione

---

## Definizioni specifiche di polizza

**Fabbricato:** l'intera costruzione edile o la porzione di essa di proprietà dell'Assicurato, escluso solo il terreno, comprese tutte le opere murarie e di finitura, quali serramenti, porte, finestre, opere di fondazione o interrate, recinzioni, cancelli, impianti fissi di qualsiasi tipo (elettrici, di riscaldamento, di condizionamento d'aria, come pure altri impianti od installazioni considerate immobili per natura), montacarichi, scale mobili, minori dipendenze anche se separate, quali cantine, box, rimesse.

È costruito e coperto in materiali incombustibili; è tollerata l'esistenza di materiali combustibili unicamente nei solai orizzontali tra piano e piano e nella struttura portante del tetto.

Ai fini della presente assicurazione si intende valida la seguente classificazione del fabbricato:

**tipo A:** fabbricato adibito a civili abitazioni, uffici e/o studi professionali, aziende agricole;

**tipo B:** fabbricato adibito ad attività produttive artigianali, industriali, commerciali nonché fabbricati vuoti ed inattivi in corso di costruzione e/o ristrutturazione.

**Appartamento:** unità immobiliare parte di fabbricato destinato ad abitazioni tra loro contigue, soprastanti o sottostanti e non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso interno indipendente ma con accesso comune dall'esterno.

**Attività professionale:** attività lavorativa remunerata svolta a titolo professionale.

**Collaboratori familiari:** addetti ai servizi domestici, baby sitter, ragazze alla pari, dog sitter e simili, anche con mansioni occasionali o saltuarie.

**Contenuto:** mobilio ed arredamento domestico, vestiario ed indumenti in genere, pellicce, argenteria, tappeti, quadri, rivestimenti murali, moquettes, affreschi e statue non aventi valore artistico, provviste, elettrodomestici; apparecchi elettronici per uso personale, e quant'altro serve per l'abitazione e per uso personale compresi, purché custoditi in cassetti e/o mezzi di custodia, gioielli e preziosi in genere.

Sono esclusi valori e titoli di credito in genere.

Relativamente a tappeti, quadri ed oggetti d'arte l'Impresa non sarà tenuta ad indennizzare, per singolo pezzo, somma superiore ad Euro 7.800,00.

**Dimora abituale:** luogo ove di fatto dimorano abitualmente l'Assicurato ed i familiari con lui conviventi.

**Esplosione:** improvviso sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga ad elevata velocità.

**Familiari:** i componenti del nucleo familiare così come risultante dallo stato di famiglia alla data della stipula del presente contratto.

**Furto:** reato commesso da chi si impossessa di beni mobili altrui, sottraendoli a chi li detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per se o per altri.

**Implosione:** il repentino dirompersi o cedere dei contenitori o corpi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna dei fluidi.

Sono esclusi i danni alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificata una implosione se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetto del materiale.

**Incendio:** combustione con fiamma che si sprigiona al di fuori da apposito focolare e che si estende e si propaga spontaneamente.

**Rapina:** reato commesso da chi si impossessa di beni mobili altrui, sottraendoli a chi li detiene, mediante violenza alla persona o minaccia, per procurare, a sé od ad altri, un profitto.

**Scoppio:** improvvisa rottura di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuta ad esplosione; gli effetti del gelo non sono considerati scoppio.

**Valore di rimpiazzo:** spesa necessaria per sostituire enti con altri nuovi o uguali oppure equivalenti per uso, qualità e rendimento economico.

**Valore allo stato d'uso:** valore di rimpiazzo al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, stato di conservazione, qualità, funzionamento ed ogni altra circostanza concomitante.

**Villa:** fabbricato, isolato o a schiera, destinato ad abitazione unifamiliare o appartamento avente accesso indipendente dall'esterno.

# MUTUO + 3 Classic

---

Art. 13

## Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa, alle condizioni contrattuali previste in polizza, indennizza i danni materiali e diretti subiti dal fabbricato assicurato, anche se di proprietà di terzi, in conseguenza di:

### a) relativamente a fabbricati di tipo A:

- incendio;
- fulmine;
- esplosione e scoppio, anche se verificatisi all'esterno del fabbricato;
- caduta di aeromobili, veicoli spaziali, loro parti o cose dagli stessi trasportate (esclusi esplosivi), meteoriti;
- onda sonica causata dal superamento del muro del suono da parte di aeromobili ed oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
- guasti cagionati alle cose assicurate allo scopo di impedire od arrestare l'incendio, purché non provocati inconsideratamente;
- fuoriuscita di fumo per guasto improvviso ed accidentale degli impianti di produzione del calore di pertinenza del fabbricato (purché correttamente eseguiti ed in buono stato di manutenzione);
- fuoriuscita di acqua condotta per rottura accidentale di impianti idrici, igienici e di riscaldamento installati nel fabbricato; il pagamento dell'indennizzo, relativamente alla presente garanzia sarà effettuato previa detrazione, per ogni sinistro, di una franchigia fissa di Euro 129,00.

### b) relativamente ai fabbricati di tipo B:

- incendio;
- fulmine;
- esplosione o scoppio anche esterni.

L'Impresa indennizza, altresì, (per entrambe le suindicate tipologie di fabbricato) le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico autorizzato i residui del sinistro sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza, fermo restando quanto previsto dall'art. 15. L'assicurazione è operante anche se i danni conseguenti agli eventi suindicati sono determinati da colpa grave dell'Assicurato e/o delle persone di cui Egli debba rispondere a norma di legge.

**L'assicurazione si intende, inoltre, estesa ai danni provocati da:**

**Eventi atmosferici:** l'Impresa risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragano, bufera, tempesta, vento, e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati e non.

L'Impresa non risponde dei danni:

- a) verificatisi all'interno dei fabbricati e loro contenuto, a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;

b) causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi di acqua naturali od artificiali;
- mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo, neve;
- cedimento o franamento di terreno.

ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;

c) subiti da:

- alberi, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- recinti, cancelli, gru, cavi aerei, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
- enti all'aperto, ad eccezione di serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili baracche in legno o plastica, e quanto in esse contenuto;
- serramenti, vetrate e lucernai in genere;
- lastre in cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.

Resta convenuto che, ai fini della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una franchigia pari a:

- Euro 155,00 per fabbricati di tipo A;
- Euro 385,00 per fabbricati di tipo B.

Limitatamente ai fabbricati di tipo B, la presente garanzia viene prestata con un limite di indennizzo, per sinistro, pari all'80% del capitale assicurato.

**Eventi socio-politici:** l'Impresa risponde:

- 1) dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato;
- 2) degli altri danni materiali e diretti agli enti assicurati – anche a mezzo di ordigni esplosivi – causati da persone (dipendenti o non dell'Assicurato) che prendono parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

L'Impresa non risponde dei danni:

- a) da inondazione o frana;
- b) da rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- c) da fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
- d) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- e) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualsiasi autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata.

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, l'Impresa non risponde dei danni di cui al punto 2) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Le spese di demolizione, sgombero e trasporto dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza.

Resta convenuto che, ai fini della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una franchigia pari a:

- Euro 155,00 per fabbricati di tipo A;
- Euro 385,00 per fabbricati di tipo B.

Limitatamente ai fabbricati di tipo B, la presente garanzia viene prestata con un limite di indennizzo, per sinistro, pari all'80% del capitale assicurato.

Limitatamente al caso in cui l'assicurazione sia operante per un fabbricato di tipo B, ciascuna delle Parti ha facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia con un preavviso di trenta giorni. Nel caso in cui sia l'Impresa a recedere, la stessa provvederà al rimborso della quota di premio relativa a detta garanzia per il periodo di rischio non corso al netto delle imposte ed ogni altro onere di carattere tributario.

Art. 14

## Esclusioni

Ferme restando le esclusioni previste dall'art. 6, in quanto non derogate, sono sempre e comunque esclusi i danni:

- causati con dolo del Contraente e/o Assicurato;
- causati da acqua piovana, umidità, stillicidio, trabocco o rigurgito di fogna nonché tutte le spese relative alla ricerca del guasto, ed alla sua riparazione, che ha determinato il danno risarcibile e a termine della garanzia «fuoriuscita di acqua condotta»;
- da bagnamento, quando non arrecati da fenomeni atmosferici attraverso brecce o lesioni provocate all'edificio od ai serramenti dalla violenza degli eventi;
- alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato lo scoppio e/o implosione e/o esplosione se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- causati da esplosione o da emanazione di calore di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- da smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- da fenomeno elettrico o macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi a circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

Art. 15

## Limite dell'indennizzo

Fermo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, in nessun caso l'Impresa potrà essere tenuta a pagare per ciascun sinistro una somma superiore a quella assicurata.

# MUTUO + 3 Silver

La presente soluzione assicurativa può essere attivata e, pertanto, si intende operante solo ed esclusivamente se il fabbricato assicurato si identifica con una civile abitazione e corrisponde alla dimora abituale dell'Assicurato.

Ai fini della presente formula assicurativa (valida se espressamente richiamata nel frontespizio di polizza) si intendono operanti le sezioni di seguito indicate.

## A - GARANZIA INCENDIO E DANNI MATERIALI AI BENI

### Art. 16

#### Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa, alle condizioni contrattuali previste in polizza, indennizza i danni materiali e diretti subiti dal fabbricato assicurato e dal contenuto, anche se di proprietà di terzi, in conseguenza di:

- incendio;
- fulmine;
- esplosione e scoppio, anche se esterni, implosione;
- autocombustione;
- caduta di aeromobili, veicoli spaziali, loro parti o cose dagli stessi trasportate (esclusi esplosivi), meteoriti;
- urto veicoli stradali in transito sulla via, purché non appartenenti e/o in uso all'Assicurato o al Contraente;
- onda sonora causata dal superamento del muro del suono da parte di aeromobili ed oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
- guasti cagionati alle cose assicurate allo scopo di impedire od arrestare l'incendio, purché non provocati inconsideratamente;
- rovina di ascensori, montacarichi in genere, antenne e parabole esclusi i danni subiti dai medesimi e di danneggiamenti ad impianti;
- fuoriuscita di fumo per guasto improvviso ed accidentale degli impianti di produzione del calore di pertinenza del fabbricato (purché correttamente eseguiti ed in buono stato di manutenzione);
- fuoriuscita di acqua condotta per rottura accidentale di impianti idrici, igienici e di riscaldamento installati nel fabbricato; il pagamento dell'indennizzo, relativamente alla presente garanzia sarà effettuato previa detrazione, per ogni sinistro, di una franchigia fissa di Euro 129,00. Sono comprese, con una franchigia di Euro 250,00 per sinistro ed un massimo risarcimento annuo pari ad Euro 1.600,00, le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti, che hanno dato origine alla fuoriuscita di acqua condotta nonché le spese, necessariamente sostenute a tale scopo, per la demolizione ed il ripristino di parti del fabbricato assicurato. Sono esclusi i danni a sistemi di riscaldamento con serpentine a pavimento o a soffitto annegate in strutture edili.

#### L'assicurazione comprende, inoltre:

- i danni elettrici, ovvero i danni diretti e materiali arrecati agli enti assicurati per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.

Sono esclusi dalla garanzia i danni:

- causati da usura o da carenza di manutenzione;
- dovuti a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipula della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore;

- alle lampadine elettriche, alle valvole termoioniche, ai tubi catodici ed alle resistenze elettriche scoperte.

Ai fini della presente garanzia resta convenuto che:

- il pagamento dell'indennizzo, per ogni sinistro, sarà effettuato previa detrazione di una franchigia di Euro 150,00;
  - il massimo risarcimento per sinistro è pari ad Euro 1.000,00;
- le spese e gli onorari di competenza dei periti, tecnici e consulenti che l'Assicurato avrà scelto e nominato, conformemente al disposto delle Norme, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo Perito; la garanzia è prestata sino alla concorrenza di Euro 2.500,00.

L'Impresa indennizza, altresì, le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza, fermo restando quanto previsto dall'art. 19.

L'assicurazione è operante anche se i danni conseguenti agli eventi suindicati sono determinati da colpa grave dell'Assicurato e/o delle persone di cui Egli debba rispondere a norma di legge,

**L'assicurazione si intende, inoltre, estesa ai danni conseguenti a:**

**Eventi atmosferici:** l'Impresa risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati e non.

L'Impresa non risponde dei danni:

- a) verificatisi all'interno dei fabbricati e loro contenuto, a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;
- b) causati da:
  - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi di acqua naturali od artificiali;
  - mareggiata e penetrazione di acqua marina;
  - formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
  - gelo, neve;
  - cedimento o franamento di terreno.

ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;

- c) subiti da:
  - alberi, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
  - recinti, cancelli, gru, cavi aerei, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
  - enti all'aperto, ad eccezione di serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
  - fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili baracche in legno o plastica, e quanto in esse contenuto;
  - serramenti, vetrate e lucernai in genere;
  - lastre in cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.

Resta convenuto che, ai fini della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una franchigia pari ad Euro 155,00.

**Eventi socio-politici:** l'Impresa risponde:

- 1) dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato;
- 2) degli altri danni materiali e diretti agli enti assicurati – anche a mezzo di ordigni esplosivi – causati da persone (dipendenti o non dell'Assicurato) che prendono parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

L'Impresa non risponde dei danni:

- a) da inondazione o frana;
- b) da rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- c) da fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
- d) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- e) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualsiasi autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata.

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protrasse per oltre cinque giorni consecutivi, l'Impresa non risponde dei danni di cui al punto 2) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Le spese di demolizione, sgombero e trasporto dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza.

Resta convenuto che, ai fini della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una franchigia pari ad Euro 155,00.

## Art. 17

### Esclusioni

Ferme restando le esclusioni previste dall'art. 6, in quanto non derogate, sono sempre e comunque esclusi i danni:

- causati con dolo del Contraente e/o Assicurato;
- causati da acqua piovana, umidità, stillicidio, trabocco o rigurgito di fogna; da bagnamento quando non arrecati da fenomeni atmosferici attraverso brecce o lesioni provocate all'edificio od ai serramenti dalla violenza degli eventi;
- alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato lo scoppio e/o implosione e/o esplosione se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- causati da esplosione o da emanazione di calore di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- da smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

## Art. 18

### Assicurazione del contenuto

Limitatamente ai danni subiti dal contenuto, a seguito degli eventi di cui al precedente art. 16, l'assicurazione si intende prestata nella forma «**a primo rischio assoluto**», con un limite di risarcimento, per sinistro, pari al 10% della somma assicurata per il fabbricato con il massimo di Euro 20.000,00.

## Limite dell'indennizzo

Fermo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, in nessun caso l'Impresa potrà essere tenuta a pagare per ciascun sinistro una somma superiore a quella assicurata; per somma assicurata si intende l'importo assicurato per il fabbricato aumentato di quanto assicurato per il contenuto a termini dell'art. 18.

## B - GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA FAMIGLIA

### Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, ed i familiari con lui conviventi, fino alla concorrenza del massimale di :

Euro 500.000,00 per ogni sinistro, con il limite di

Euro 500.000,00 per ciascuna persona infortunata e di

Euro 500.000,00 per danni a cose ed animali, (anche se appartenenti a più persone)

di quanto siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose (animali ed oggetti materiali mobili), in conseguenza di un evento accidentale verificatosi nell'ambito della vita privata che non rappresenti conseguenza necessaria e/o comunque prevista e accettata della condotta colposa.

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o conduzione della dimora indicata in polizza, comprese aree di pertinenza, giardini, alberi ad alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private e recinzioni (fino a 2 mt. di altezza), cancelli automatici e non, antenne radiotelevisive, fermo quanto escluso dall'art. 22.

Se l'assicurazione è stipulata da un condomino per la sola parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità civile per i danni di cui deve rispondere in proprio, quanto la quota a suo carico per i danni derivanti dalla proprietà comune, escluso ogni maggior onere derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.

L'assicurazione è inoltre estesa alla pratica di sports comuni, come attività del tempo libero, a condizione che essa non implichi partecipazione a gare, nonché alle relative prove ed allenamenti.

Le garanzie sono inoltre operanti per i danni a terzi derivanti dalla proprietà o uso di cani (salvo quanto previsto al successivo art. 22) ed animali domestici in genere.

L'assicurazione viene prestata con una franchigia, a carico dell'Assicurato, di Euro 200,00 per sinistro.

### Qualifica di terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente.

Limitatamente ai danni provocati da acqua condotta, fuoriuscita a seguito di rottura accidentale di impianti di pertinenza del fabbricato, sono considerati terzi anche i genitori ed i figli dell'Assicurato, purché non conviventi con l'Assicurato stesso, ed abitanti in unità immobiliari distinte.

Sono, inoltre, considerati terzi i collaboratori familiari per i danni subiti in occasione di lavoro o di servizio.

## Esclusioni

Ferme restando le esclusioni previste dall'art. 6, in quanto non derogate, sono sempre e comunque esclusi i danni:

- da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato;
- a cose ed animali in consegna o custodia, a qualsiasi titolo o destinazione.

nonché quelli derivanti:

- dalla circolazione su strade ad uso pubblico, o su aree ad esse equiparate, di veicoli a motore nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
- dallo svolgimento di attività professionali (tale limitazione non concerne il personale domestico a servizio dell'Assicurato);
- da lavori che non siano di ordinaria manutenzione ed eseguiti in economia nei locali abitati dall'Assicurato stesso e dai suoi familiari;
- dalla proprietà o uso di animali non domestici;
- dall'esercizio dell'attività venatoria;
- dall'impiego di energia nucleare e da contaminazione per radioattività;
- da proprietà di muri di sostegno e contenimento;
- dalla proprietà della seconda dimora, o della stessa se non dimora abituale dell'Assicurato;
- dalla proprietà e/o uso di cani appartenenti alle seguenti razze: Pitbull, bull Mastiff, bull Terrier, Rottweiler, American Staffordshire, Dogo Argentino, American Bulldog, Mastino dei Pirenei, cane Corso, Mastino Napoletano, Fila Brasileiro, Perro de Ganado Majorero, Dobermann, cane da presa Canario, Staffordshire bull Terrier, Bandog, pastore del Caucaso, cane da pastore di Charplanina, inclusi relativi incroci e meticci e/o qualunque cane di altezza maggiore ai 30 cm. dal garrese. Anche qualora appartenenti alle razze sopra elencate e/o con altezza maggiore a 30 cm. dal garrese sono compresi nell'assicurazione i cani impegnati in compiti di protezione civile, i cani guida nonché i cani impegnati nella Pet Therapy.

## Gestione delle vertenze di danno – Spese legali

L'Impresa assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Impresa e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

L'Impresa non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

## Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa, in collaborazione con **MONDIAL ASSISTANCE ITALIA S.p.A.**, di seguito indicata col proprio marchio commerciale «**ELVIA**» garantisce, alle condizioni di seguito indicate, le seguenti prestazioni:

### 1. Riparazione diretta del danno

L'Assicurato può scegliere, per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza, la riparazione diretta, dei danni subiti dagli enti assicurati, senza anticipi monetari e senza applicazione delle franchigie previste in polizza.

La garanzia viene prestata esclusivamente per i danni, relativi a:

- impianti elettrici di pertinenza del fabbricato;
- apparecchiature o macchine elettriche e/o elettroniche causati da fenomeni elettrici;
- apparecchiature o macchine elettroniche danneggiate a seguito di imperizia, negligenza, errata manipolazione, urto, caduta e rovesciamento di liquidi in genere;
- tinteggiature, rivestimenti e pavimenti, causati da fuoriuscita di acqua condotta dagli impianti di pertinenza del fabbricato;
- tinteggiature e rivestimenti, causati da fumo fuoriuscito dagli impianti del fabbricato;
- tinteggiature e rivestimenti causati da eventi atmosferici;
- tinteggiature, rivestimenti ed infissi, danneggiati da atti vandalici ed eventi socio-politici;
- infissi e serrature danneggiati dai ladri;
- vetri e cristalli la cui rottura è avvenuta per cause accidentali o fortuite o per opera di ladri.

nonché per:

- le spese di ricerca e riparazione del danno che ha determinato la fuoriuscita di acqua condotta, comprese le spese di demolizione e ripristino delle opere murarie;

#### **Viene garantito:**

- l'intervento di un fornitore qualificato sul luogo del danno entro 24 ore dalla richiesta telefonica;
- l'esecuzione delle opere a regola d'arte, il controllo di qualità ed il rilascio di garanzia a termini di legge;
- l'assolvimento degli obblighi relativi alla denuncia di sinistro con una semplice telefonata, senza bisogno di recarsi presso l'intermediario cui è assegnata la polizza;
- l'onere della riparazione a carico dell'Impresa.

Se l'Assicurato si avvale della presente prestazione l'Impresa rinuncia all'applicazione della franchigia prevista per la specifica garanzia. In caso di pagamento diretto del fornitore da parte dell'Impresa, ogni diritto derivante all'Assicurato stesso dalla polizza, in relazione alla riparazione effettuata, si intende irrevocabilmente ceduto in favore del o dei fornitori che hanno effettuato le riparazioni.

L'Assicurato prende atto che il pagamento eseguito dall'Impresa in forza della presente cessione ed in favore dei fornitori sopraindicati sarà pienamente liberatorio nei suoi confronti.

La garanzia non opera in caso di:

- danno non indennizzabile a termini di polizza;
- danno la cui tipologia di guasto, come suindicata, non sia riconducibile alla rete di fornitori qualificati ed identificati al successivo punto 2;
- danno subito da terzi, ferma restando l'operatività per il danno diretto;
- coesistenza di altre assicurazioni stipulate presso altre Imprese, eccetto il caso in cui l'altra Impresa comunichi, entro 10 giorni lavorativi, il benestare per procedere alla riparazione con le modalità suindicate.

## 2. Consulenza artigiana

Il servizio consente all'Assicurato di accedere alla rete di artigiani selezionati per lavori di sistemazione, riparazione e manutenzione. Il servizio è in grado di fornire, entro 24 ore dalla chiamata, un preventivo per lavori di pertinenza delle seguenti categorie di artigiani:

- idraulico e termotecnico;
- elettricista;
- tecnico (elettrodomestici, elettronica e sistemi di telefonia);
- muratore;
- piastrellista;
- tinteggiatore;
- vetraio;
- fabbro;
- operatore ecologico (spurghi);
- falegname.

La congruità del preventivo e la qualità dell'eventuale esecuzione dei lavori, il cui onere rimane a carico dell'Assicurato, sono controllati e verificati a posteriori, come specificato all'art. 27.

La garanzia opera sia per i danni non indennizzabili a termini di polizza, che per altri tipi di interventi, quali:

- ristrutturazioni in genere (es. rifacimento del bagno, trasformazioni interne all'abitazione con diversa distribuzione degli spazi, modifica ed ampliamento delle dotazioni impiantistiche);
- manutenzioni ordinarie e straordinarie (es. rifacimento di pavimenti, tinteggiature e rivestimenti, adeguamento degli impianti elettrici, gas, ecc.);
- riparazioni di rubinetterie, elettrodomestici, automatismi in genere (cancelli, basculanti, ecc.).

La garanzia non opera nel caso di tipologia dei lavori non di pertinenza della rete di fornitori suindicata.

## 3. Pronto intervento

Se l'Assicurato dovesse trovarsi in condizioni tali da affrontare una situazione di emergenza, presso l'abitazione indicata in polizza, riconducibile ad uno dei sottoindicati eventi, che richiedono un pronto intervento, può richiedere, 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, l'intervento di un:

- a) **Idraulico**, in caso di rottura, otturazione o comunque un guasto alle condutture fisse degli impianti idrici, di riscaldamento o condizionamento che provochino una fuoriuscita d'acqua, o una mancata erogazione d'acqua;
- b) **Elettricista**, in caso di guasto all'impianto elettrico che determini la mancanza di erogazione di energia elettrica;
- c) **Fabbro**, in caso di impossibilità di accesso all'abitazione a seguito di furto, smarrimento o rottura delle chiavi, malfunzionamento della serratura, impossibilità di chiusura di serramenti a causa di effrazione;
- d) **Guardia Giurata**, per sorvegliare l'abitazione in caso di impossibilità di ripristino dei mezzi di chiusura e protezione dell'abitazione in seguito ad effrazione dei serramenti.

Relativamente alle prestazioni di cui ai punti a) b) e c) restano a carico di ELVIA, per ogni intervento, le spese inerenti il costo dell'uscita e della prima ora di manodopera fino ad un massimo pari ad Euro 155,00 (IVA compresa).

Qualora l'Assicurato benefici, per il tramite di altri prodotti assicurativi dell'Impresa, di analoghe coperture prestate da Elvia per la medesima unità abitativa, gli verrà riconosciuto un ulteriore indennizzo pari ad Euro 55,00, per i costi relativi ai materiali di impiego utilizzati dagli artigiani nel corso dell'intervento.

Relativamente al punto d) ELVIA fornirà il servizio per un periodo di sorveglianza non superiore alle 24 ore.

## 4. Spese d'albergo

Qualora l'abitazione indicata in polizza, a seguito di una delle emergenze previste al punto 3) o in caso di forza maggiore, dovesse risultare inagibile, viene garantito il pernottamento in albergo per l'Assicurato e i

propri familiari, mantenendo a proprio carico le spese fino all'importo massimo di Euro 260,00 (IVA compresa), per evento e per periodo assicurativo annuo.

## **5. Rientro anticipato al proprio domicilio**

Nel caso in cui l'Assicurato, quando si verifica una delle emergenze previste al punto 3), si trovi in viaggio, al di fuori della propria regione di residenza, di gravità tale da rendere necessaria la sua presenza in loco, viene organizzato il rientro anticipato con il mezzo di trasporto più idoneo, tenendo a proprio carico le spese di viaggio sino al massimo dell'importo di Euro 210,00 (IVA compresa).

## **6. Spese di trasloco**

In caso di accertata inagibilità dei locali assicurati a seguito di sinistro, per cui si rende necessaria la rimozione del contenuto per lavori di ripristino, viene fornito all'Assicurato una società di traslochi convenzionata, oppure l'Assicurato viene autorizzato a reperirne una, tenendo a proprio carico i relativi costi, su presentazione di regolari fatture, sino alla concorrenza di Euro 1.000,00 per evento e per anno assicurativo.

## **7. Collaboratrice domestica**

Quando in seguito ad allagamento presso la propria abitazione che abbia comportato la necessità dell'invio di un idraulico da parte di ELVIA, l'Assicurato necessita di una collaborazione domestica per la sistemazione dei locali, viene rimborsato un importo massimo pari ad Euro 50,00 per evento su presentazione di regolare fattura.

## **8. Consulenza legale**

Nel caso in cui l'Assicurato deve affrontare problemi di natura legale che necessitino di un pronta soluzione, viene fornito, tutti i giorni feriali dalla ore 9 alle ore 17, con spese a proprio carico informazioni legali telefoniche di prima necessità, in ordine a leggi e/o normative inerenti i fatti della vita privata (proprietà e condominio, diritti di successione, acquisto di beni e/o servizi, circolazione stradale, ecc.). È esclusa l'assistenza legale inerente attività commerciali, imprenditoriali o comunque a carattere autonomo.

## **9. Informazione ed orientamento medico telefonico**

La Guardia Medica di ELVIA fornisce un consulto telefonico, qualora l'Assicurato necessita di informazioni e/consigli medico-generici per sé o per i familiari conviventi. Il servizio è gratuito e non fornisce diagnosi o prescrizioni.

## **10. Consulenza medico sanitaria di alta specializzazione**

ELVIA mette a disposizione la sua équipe medica per fornire le informazioni necessarie, quando, in seguito ad infortunio o malattia, suscettibili di dover dar luogo a interventi di particolare complessità, l'Assicurato, per sé o per i familiari conviventi, necessita di informazioni riguardanti centri sanitari di alta specializzazione in Italia e nel mondo. Inoltre, la Guardia Medica può collaborare per individuare e segnalare medici specialisti o Centri per la diagnosi e la cura di patologie rare o comunque particolari, restando a disposizione per facilitare i contatti tra l'Assicurato e il Centro in questione ovviando ad eventuali problemi di comunicazione e di lingua.

I medici della Centrale Operativa possono richiedere la documentazione clinica in possesso del paziente per fornire una consulenza specialistica immediata e, se necessario, organizzare appuntamenti e consulti con le suddette strutture in Italia e all'estero.

## **11. Consulenza veterinaria di primo soccorso**

In caso di infortunio o malattia del proprio animale domestico, qualora l'Assicurato non riuscisse a reperire il proprio veterinario abituale, la centrale operativa di Elvia, tramite il proprio consulente veterinario, fornirà consigli di istruzioni terapeutiche di prima necessità.

## Limitazione specifica della garanzia

Le prestazioni di:

- pronto intervento;
- spese di albergo;
- rientro anticipato al proprio domicilio;
- spese di trasloco;
- collaboratrice domestica;
- consulenza legale;

saranno fornite per un massimo di tre volte durante ogni periodo assicurativo annuo.

## Esclusioni

Nessuna prestazione verrà fornita nel caso di:

- situazioni non riconducibili ai casi previsti dall'art. 24;
- situazioni tali da non richiedere un pronto intervento o da non generare un'emergenza limitata-mente alle prestazioni di cui all'art. 24 - punti 3 usque 8 -;
- polizza non regolare (es. premio non pagato).

## Procedura operativa per l'assistenza

### 1) Relativamente alla prestazione «riparazione diretta del danno» (art. 24 – punto 1):

Dopo aver attivato l'assistenza ed effettuato la contestuale denuncia di sinistro l'Assicurato:

- viene ricontattato dal fornitore incaricato che interviene sul luogo entro 24 ore dalla chiamata;
- sottoscrive, al momento dell'intervento, la «dichiarazione», con cui conferma la diversa modalità risarcitoria prescelta e delega irrevocabilmente ELVIA a far eseguire tutti i necessari lavori di ripristino;
- sottoscrive, a fine lavori, il «Consuntivo/avviso di fattura»;
- viene in ogni caso contattato dalla Centrale Operativa per verificare l'effettivo termine del lavoro, la qualità del servizio prestato e l'eventuale presenza di contestazioni;
- riceve la fattura quietanzata dalla Centrale Operativa.

Se il sinistro non rientra nel limite previsto in polizza o nelle tipologie previste all'art. 24 – punto 1 – la gestione della pratica viene automaticamente trasferita all'Impresa che procederà come precisato dall'art. 37 delle Norme.

### 2) Relativamente alla prestazione «Consulenza artigiana» (art. 24 – punto 2):

Dopo aver contattato la Centrale Operativa ed attivato questa assistenza, l'Assicurato:

- viene ricontattato dal fornitore incaricato, che interviene sul luogo, entro 24 ore dalla chiamata, per prendere visione delle opere da realizzare;
- riceve dal fornitore un preventivo indicante i prezzi dei materiali, il costo della mano d'opera e la tempistica per la realizzazione delle opere;
- viene contattato dalla Centrale Operativa che lo informa circa la congruità o meno del preventivo;
- incarica il fornitore, se lo desidera, per l'esecuzione delle opere e sottoscrive, a fine lavori, il «Consuntivo/avviso di fattura»;
- viene in ogni caso contattato dalla Centrale Operativa per verificare che la qualità del servizio prestato sia stata conforme alle sue aspettative e che non vi siano contestazioni in atto;

- in caso di contestazione, ottiene l'assistenza della Centrale Operativa, che invita il fornitore a ripristinare le opere contestate;
- in caso di ulteriore rifiuto da parte del fornitore, può avvalersi di un tecnico fiduciario, a spese di Elvia, per la verifica dei lavori svolti.

### **3) Relativamente alle altre prestazioni:**

Dopo aver contattato la Centrale Operativa ed attivato questa assistenza, l'Assicurato:

- viene ricontattato dal fornitore incaricato per attuare l'intervento di prima necessità e far fronte all'emergenza;
- viene comunque contattato dalla Centrale Operativa per verificare l'effettiva cessazione dell'emergenza e la qualità del servizio prestato.

# MUTUO +3 Gold

Ai fini della presente formula assicurativa (valida se espressamente richiamata nel frontespizio di polizza) si intendono operanti le garanzie e le limitazioni previste dalla formula precedente MUTUO +3 Silver, integrate dalla di seguito riportata garanzia FURTO-RAPINA.

## D - GARANZIA FURTO-RAPINA

### Art. 28

#### Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dal contenuto, in conseguenza di furto o rapina, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto, dall'esterno, nei locali indicati in polizza ed adibiti a dimora abituale dell'Assicurato:

- violando le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili;
  - per via diversa da quella destinata al transito ordinario purché con superamento di ostacoli o ripari tali da non poter essere valicati se non con l'impiego di mezzi artificiali o con particolare agilità personale.
- Sono parificati ai danni da furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o la rapina o per tentare di commetterli.

La presente garanzia si intende prestata nella forma «**a primo rischio assoluto**», con un limite di risarcimento, per sinistro, pari al 5% della somma assicurata per il fabbricato con il massimo di Euro 10.000,00.

Relativamente ad oggetti preziosi e gioielli, custoditi in cassetti o mezzi di custodia in genere, l'Impresa non sarà tenuta ad indennizzare per ciascun sinistro una somma superiore all'1% del capitale assicurato alla partita fabbricato, con il massimo di Euro 2.600,00.

L'assicurazione comprende i guasti cagionati dai ladri ai fissi ed agli infissi, al fine di rendere possibile o agevolare l'esecuzione del furto, fino a concorrenza del 10% del capitale assicurato con la presente sezione di garanzia, con il massimo di Euro 1.000,00.

### Art. 29

#### Mezzi di chiusura

La garanzia è prestata a condizione che i locali contenenti le cose assicurate costituiscano la dimora abituale dell'Assicurato indicata in polizza. Inoltre ogni apertura verso l'esterno, posta a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee o da ripiani praticabili per via ordinaria, deve essere protetta da robusti serramenti in legno, plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature o lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno.

È tuttavia ammesso che quando nei locali predetti vi è la presenza dell'Assicurato non vengano posti in essere i mezzi di protezione e chiusura delle finestre; in tale evenienza, come pure nel caso in cui i mezzi di protezione non fossero dotati dei sistemi di chiusura prescritti, in caso di sinistro, l'Impresa corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'indennizzo, farlo assicurare da altri.

## Esclusioni

Ferme restando le esclusioni previste dall'art. 6, in quanto non derogate, sono sempre e comunque esclusi i danni:

- determinati o agevolati da colpa grave dell'Assicurato o delle persone con lo stesso conviventi;
- verificatisi in locali non costituenti dimora abituale del Contraente e/o Assicurato o, comunque, rimasti disabilitati per oltre 45 giorni consecutivi; per gioielli e preziosi l'assicurazione cessa di avere effetto dalle ore 24 dell'ottavo giorno.

## Scoperto e franchigia

Si conviene che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per ogni singolo sinistro, di una franchigia pari ad Euro 100,00, ferme restando le eventuali altre maggiori franchigie previste in specifiche garanzie di polizza.

Qualora operante lo scoperto previsto all'art. 29, la suddetta franchigia deve intendersi quale importo minimo di scoperto.

## Riduzione delle somme assicurate

In caso di sinistro la somma assicurata si intende ridotta con effetto immediato, e fino al termine del periodo assicurativo annuo in corso, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile.

## Recupero degli enti rubati

Se gli enti sottratti vengono recuperati, in tutto od in parte, l'Assicurato deve darne avviso all'Impresa appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà dell'Impresa, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi all'Impresa l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per gli enti medesimi.

Se invece l'Impresa ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha la facoltà di conservare la proprietà degli enti recuperati previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dall'Impresa per gli stessi, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, l'Impresa è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

# Norme comuni a tutte le formule

---

## Art. 34

### Buona fede

Eventuali dichiarazioni inesatte e/o incomplete dell'Assicurato e/o del Contraente all'atto della stipula del contratto, come la mancata comunicazione di circostanze aggravanti sopravvenute successivamente, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché sia avvenuto in buona fede. L'assicurato avrà tuttavia l'obbligo di corrispondere il maggior premio dovuto con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

## Art. 35

### Ispezione delle cose assicurate

L'Impresa ha sempre diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni richieste dall'Impresa.

## Art. 36

### Esagerazione dolosa del danno

La Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera, a giustificazione, mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

## Art. 37

### Procedura per la valutazione del danno – Mandato dei periti

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente, oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dall'Impresa e uno dalla Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro o anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza aver alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono sempre ripartite a metà.

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato o la Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 40;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 38;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione o sgombero.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

## Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

### Relativamente al Fabbricato:

Premesso che per «valore a nuovo» si intende convenzionalmente la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, l'attribuzione del valore che le cose assicurate – illese, danneggiate o distrutte – avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i criteri seguenti:

- I) si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante.

In caso di sinistro si determina:

- II) l'ammontare del danno e applicando al «valore a nuovo» delle parti distrutte o danneggiate il deprezzamento di cui al punto 1) e deducendo da tale risultato il valore dei residui;
- III) il supplemento che aggiunto all'importo del danno di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al «valore a nuovo».

Agli effetti dell'art. 39 delle Norme qualora la somma assicurata confrontata con il rispettivo «valore a nuovo» risulti:

- superiore od uguale, il supplemento verrà riconosciuto integralmente;
- inferiore, ma superiore al valore al momento del sinistro, il supplemento verrà ridotto in proporzione al rapporto risultante dalla differenza tra la somma assicurata ed il valore al momento del sinistro e la differenza tra il «valore a nuovo» e il valore al momento del sinistro;
- uguale o inferiore al valore al momento del sinistro il supplemento è nullo.

Il pagamento del supplemento di indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite.

La ricostruzione del fabbricato può avvenire anche su altra area del territorio nazionale purché non ne derivi alcun aggravio per l'Impresa ed avvenga entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole e del verbale definitivo di perizia.

Resta comunque convenuto che, in nessun caso, potrà essere indennizzato per ciascun ente importo superiore al doppio del relativo valore al momento del sinistro.

L'assicurazione «valore a nuovo» riguarda soltanto fabbricati in stato di attività.

#### **Relativamente al contenuto:**

L'attribuzione del valore che i beni assicurati avevano al momento del sinistro è ottenuto stimando la spesa necessaria per sostituire i beni costituenti il «contenuto» con altri nuovi uguali oppure equivalenti per uso e qualità o per riparare quelli danneggiati.

L'ammontare del danno viene stabilito in base alla differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro; non sono risarcibili i profitti sperati e il mancato godimento o utilizzo delle cose e qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

### **Art. 39**

#### **Assicurazione parziale – Deroga alla proporzionale**

Limitatamente alla garanzia «Fabbricato», salvo quanto previsto dai successivi commi, se dalle stime effettuate a norma del precedente articolo risultasse che il valore di detta partita, eccedeva al momento del sinistro la somma rispettivamente garantita, l'Assicurato sopporterà la parte proporzionale di danno per ciascuna partita relativamente alla quale sia risultata l'eccedenza, esclusa ogni compensazione con somme assicurate riguardante altre partite.

L'Impresa rinuncia tuttavia all'applicazione della suddetta proporzionale, qualora l'eccedenza riscontrata al momento del sinistro risulti non superiore al 20%.

Qualora detto limite fosse oltrepassato, si applicherà la regola proporzionale esclusivamente per l'eccedenza a detta percentuale, tenuto presente che l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata per detta partita.

Ove il sinistro venga liquidato essendosi applicata la regola proporzionale, il Contraente o l'Assicurato dovrà integrare i capitali assicurati per la residua durata del contratto, in misura corrispondente alla constatata scopertura.

### **Art. 40**

#### **Denuncia di sinistro**

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico dell'Impresa secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 Cod. Civ.;
- b) darne avviso all'Impresa (**Antonveneta Assicurazioni S.p.A. – Largo Ugo Irneri, 1 – Trieste tel. 040/3175976; telefax 040/311825**) entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 Cod. Civ.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 Cod. Civ.

L'Assicurato deve altresì:

- fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta dello stesso e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa all'Impresa;
- conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose, distrutte o danneggiate, nonché a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dall'Impresa o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Gli obblighi di cui sopra possono essere adempiuti anche dalla Contraente.

Per poter usufruire della prestazioni della **garanzia Assistenza** l'Assicurato può telefonare dall'Italia – 24 ore su 24 – alla Centrale Operativa, chiamando il numero verde **800.214.762**, oppure se dall'estero, chiamando il numero **0039-02-26609651**.

Diversamente l'Assicurato può trasmettere un avviso a mezzo telefax al numero 02-26609983;

In ogni caso occorre indicare i seguenti dati di riferimento:

- il tipo di assistenza di cui necessita;
- numero di polizza;
- generalità e recapito telefonico dell'Assicurato;
- ubicazione del fabbricato.

L'attivazione della «riparazione diretta del danno» vale quale denuncia di sinistro, a parziale deroga e/o ad integrazione dell'art. 40 delle Norme.

Se il sinistro non è in garanzia e non opera la garanzia «riparazione diretta del danno», la Centrale Operativa offre comunque l'opportunità di fruire del fornitore intervenuto, con onere dei lavori a carico dell'Assicurato, nell'ambito della garanzia «consulenza artigiana».

---

Art. 41

## Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, l'Impresa deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato e/o la Contraente dimostri che non ricorre il caso previsto dal primo comma degli artt. 14 e 17 delle Norme.

---

Art. 42

## Annotazione di vincolo

La presente polizza, limitatamente alla sola partita fabbricato, è vincolata a tutti gli effetti a favore della **BANCA ANTONVENETA SPA** e pertanto l'Impresa si obbliga:

- a) a riconoscere il presente vincolo come l'unico ad essa dichiarato e da essa riconosciuto;
- b) a non liquidare alcun indennizzo se non in confronto e con il consenso della Banca vincolataria;
- c) a pagare esclusivamente alla Banca vincolataria l'importo della liquidazione del sinistro;
- d) a notificare tempestivamente – a mezzo lettera raccomandata contenente le generalità dell'intestatario (nome, cognome, indirizzo) e il numero della polizza, da indennizzare alla Banca l'eventuale mancato pagamento dei premi e/o l'eventuale mancato rinnovo della polizza alla sua naturale scadenza, e co-

- munque, a considerare valida l'assicurazione fino a quando non siano trascorsi 15 giorni dalla data nella quale la lettera raccomandata di cui sopra sia stata consegnata all'Ufficio Postale;
- e) a non apportare alla polizza alcuna variazione senza il consenso scritto della Banca vincolataria e a notificare alla Banca stessa tutte le eventuali circostanze che menomassero o potessero menomare la validità dell'assicurazione.

La presente annotazione di vincolo cessa automaticamente la sua validità in caso di anticipata estinzione del finanziamento a fronte del quale viene stipulata la presente polizza.

# Norme di legge

## *articoli del codice civile richiamati in polizza*

---

### **articolo 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave**

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

### **articolo 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave**

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

### **articolo 1894 - Assicurazione in nome o per conto terzi**

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

## **articolo 1898 - Aggravamento del rischio**

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

## **articolo 1907 - Assicurazione parziale**

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

## **articolo 1910 - Assicurazione presso diversi assicuratori**

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purchè le somme complessive rimosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

## **articolo 1913 - Avviso all'assicuratore in caso di sinistro**

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

## articolo 1914 - Obbligo di salvataggio

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva al tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.

L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.

L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione dal valore assicurato.





# ANTONVENETA

---

## ASSICURAZIONI

Antoniana Veneta Popolare  
Assicurazioni S.p.A.  
Largo Ugo Irneri, 1  
34123 Trieste - Italia  
Tel. 040 311 822  
Fax 040 311 825

Capitale sociale interamente  
versato € 10.400.000  
REA Trieste n. 100642  
Reg. Impr. Trieste  
n. 00791030323  
P.IVA e c.f. 00791030323

Impresa autorizzata all'esercizio  
delle assicurazioni con decreto  
del Ministro dell'Industria,  
del commercio e dell'artigianato  
del 6 agosto 1991  
(G.U. 16.8.91 n. 191)

GRUPPI  
ALLIANZ  
BANCA  
ANTONVENETA